



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Servizi Postali

DETERMINA N. 13/17/DSP

**ARCHIVIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 1, DELIBERA N. 184/13/CONS
DELL'ISTANZA DI DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSA FRANCESCHI/DHL**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*”;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l’art. 21, che conferisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) i poteri previamente attribuiti all’Agenzia di regolamentazione dall’articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999 sopra richiamato;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 184/13/CONS, del 28 febbraio 2013, recante “*Approvazione del regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti dai reclami nel settore postale*” e, in particolare, le seguenti disposizioni:

- art. 6, comma 2, lett. a), a norma del quale “*l’utente non può chiedere la definizione della controversia (...) qualora non abbia presentato l’istanza di conciliazione (...)*”,
- art. 6, comma 3, a norma del quale “*al formulario l’utente deve allegare, a pena di inammissibilità, copia (...) del verbale redatto in sede di conciliazione*”;

VISTA l’istanza di risoluzione di controversia del Sig. Luca Franceschi (di seguito, l’Utente), pervenuta il 4 dicembre 2017;

CONSIDERATO che all’istanza non è allegata la copia del verbale redatto in sede di conciliazione e che dalla documentazione presentata dall’Utente non si evince che sia stata presentata l’istanza di conciliazione di cui all’art. 3, comma 2 della citata delibera n. 184/13/CONS;

RITENUTO, pertanto, che l’istanza sia inammissibile;

DETERMINA

l'archiviazione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del “*Regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti da reclami nel settore postale*” allegato alla delibera n. 184/13/CONS, dell'istanza presentata dal sig. Luca Franceschi.

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, *lett. b)*, del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla comunicazione dello stesso.

La presente determina è comunicata all'istante e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità: www.agcom.it.

Roma, 22 dicembre 2017

Il Direttore
Claudio Lorenzi